



COMUNE DI ARCO
Provincia di Trento

**DISCIPLINARE PER LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI**

Articolo 1

Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici)

1. Il Comune di Arco istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamenti Biologici) con la finalità di consentire a tutti i cittadini manifestazioni di volontà circa le scelte di fine vita quando se ne ravvisi la necessità.
2. Il Registro ha come finalità di consentire, ai soggetti indicati nell'articolo 3 - denominati "testatore" o "dichiarante" - l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto la dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 2, con indicazione del fiduciario allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Articolo 2

Dichiarazione anticipata di trattamento - Nozione e contenuti

1. La dichiarazione anticipata di trattamento – detta anche "Testamento Biologico", come di seguito indicata nel presente disciplinare - è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti sanitari a cui intende o non intende essere sottoposta in caso di malattie o lesioni cerebrali che determinino una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
2. Il soggetto che lo redige (dichiarante o testatore) nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

3. Il dichiarante può nominare anche un fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

4. Il testo del testamento biologico è libero senza alcun vincolo o forma se non quello della forma scritta. Esso è sottoscritto dal fiduciario e suo vice se nominato e può essere o meno sottoscritto anche da un testimone. L'amministrazione comunale metterà a disposizione un modulo "fac simile" che gli interessati potranno, se ritengono, utilizzare. In tale modulo non verrà in alcun modo predefinita alcuna espressione di volontà in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposti; volontà che rimane alla libera scelta e discrezione del testatore.

5. In qualsiasi momento solo il testatore potrà revocare il deposito del testamento biologico e l'iscrizione al Registro. Egli potrà inoltre chiederne la sostituzione anche al fine di indicare un nuovo fiduciario; nel qual caso dovrà rispettare tutta la procedura prevista al pari di una nuova dichiarazione. Solo il testatore o il suo fiduciario, possono chiedere la riconsegna di quanto depositato. In tal caso l'ufficio competente redige specifico verbale che attesta la consegna del testamento biologico, sottoscritto anche dal soggetto che lo ritira.

Articolo 3

Soggetti legittimati a presentare le dichiarazioni

1. Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente disciplinare, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Arco, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

2. L'Ufficio incaricato di ricevere le dichiarazioni, di tenere, custodire e aggiornare il Registro e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dal presente disciplinare è individuato dalla Giunta comunale.

Articolo 4

Caratteristiche del Registro

1. Il Registro, redatto in forma cartacea, deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti.

2. Il testatore, il fiduciario, nonché il supplente del fiduciario e il testimone sottoscrittore del testamento biologico, se esistenti dovranno rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 nella quale daranno atto di aver redatto e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e le dichiarazioni indicate nell'articolo 6. Tali dichiarazioni verranno annotate nel Registro di cui al presente Regolamento con le modalità indicate nei successivi articoli.

3. Il Segretario comunale rilascerà ai soggetti di cui sopra l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione e deposito del testamento biologico, riportante il numero progressivo.

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro dall'Ufficio competente.

Articolo 5

Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro.

1. Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve richiedere uno specifico appuntamento telefonico con l'Ufficio individuato dalla Giunta comunale come competente in materia.

2. Il "testatore" deve presentarsi presso l'ufficio comunale competente accompagnato dalla persona nominata Fiduciario, dall'eventuale supplente (se nominato) e dall'eventuale testimone (se presente), tutti muniti di idoneo e valido documento di identità, in originale.

3. Il testamento biologico è consegnato in busta chiusa al Segretario comunale.

4. La busta contenente il testamento biologico – consegnata già chiusa - viene numerata e sigillata dal Segretario comunale . Sui lembi di chiusura debbono essere apposte le firme dei soggetti di cui al comma 2. Lo stesso numero viene annotato dall'Ufficio competente sul Registro dei Testamenti Biologici.

5. Il testatore, il fiduciario e il testimone, se esistente, sottoscrivono poi le dichiarazioni di cui all'articolo 6, di fronte al Segretario comunale.

6. Quale rimborso degli oneri di istruttoria e custodia, è stabilito il versamento una tantum di Euro 25,00 (venticinque). Tale importo è eventualmente aggiornabile con specifico provvedimento della Giunta comunale.

7. La busta, chiusa e numerata, e le dichiarazioni di cui all'articolo 6, pur esse numerate, vengono archiviate a cura dell'ufficio incaricato .

Articolo 6

Dichiarazioni

1. La busta chiusa contenente il testamento biologico è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto che ha redatto il testamento biologico, sottoscritta davanti al Segretario comunale, dalla quale si evince:

- la volontà di consegnare il proprio testamento biologico per l'iscrizione nel Registro comunale;
- la nomina del fiduciario (e di un eventuale supplente);

- l'indicazione eventuale del testimone.
2. Gli altri soggetti sottoscrittori (fiduciario, eventuale supplente del fiduciario, eventuale testimone) di fronte al Segretario comunale, compilano e sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale:
- accettano la nomina;
 - attestano l'esistenza del testamento biologico;
 - dichiarano di averlo controfirmato.
3. Le dichiarazioni di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.
4. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto di notorietà completa di numero e firma del Segretario comunale come ricevuta di avvenuta consegna.

Articolo 7

Soggetti che possono prendere visione del Registro.

1. Alla consultazione del Registro possono accedere solo i funzionari comunali dell'Ufficio di cui all'art 3 e il Segretario comunale.

Articolo 8

Cancellazione anagrafica e cancellazione dal Registro

1. Alla cancellazione anagrafica conseguirà anche la cancellazione del testamento biologico dal Registro entro i successivi 30 giorni. Di tale disposizione dovrà essere messo a conoscenza il testatore o in caso di suo decesso o irreperibilità, il fiduciario, i quali dovranno aver cura di ritirare il testamento biologico. Nell'avviso sarà altresì specificato che il testamento biologico sarà materialmente distrutto entro un anno dalla cancellazione dal Registro salvo che entro tale termine uno dei suddetti soggetti provveda a ritirarlo.
2. Trascorso comunque un anno dalla cancellazione dal Registro, il testamento biologico depositato sarà distrutto. Di tale operazione o dell'avvenuta riconsegna, sarà redatto specifico verbale dall'ufficio incaricato.

Articolo 9

Custodia

1. Il testamento biologico e le dichiarazioni di cui all'articolo 6 sono custodite in luogo sicuro a cura dell'ufficio cui è assegnata la competenza in materia, in armadio blindato o cassaforte. o eventualmente anche presso una o più cassette di sicurezza esterne.
2. Il Registro è custodito presso il comune, in luogo sicuro, a cura dell'ufficio incaricato.

Articolo 10
Attivazione del servizio e pubblicità

1. La data di attivazione del servizio è stabilita al 1 novembre 2011. Il Comune ne da comunicazione alla popolazione con pubblico avviso e mediante gli altri strumenti informativi. Copia del presente disciplinare è messa a disposizione di quanti la richiedano.